

## Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi

### 1 Definizioni – Ambito di Applicazione – Normativa applicabile – Principi generali

1.1 Le presenti Condizioni generali trovano applicazione nel contratto perfezionato mediante gli ordini di cui costituiscono allegato nonché parte integrante e sostanziale.

1.2 Oltre che dalle disposizioni previste dalle presenti Condizioni generali, le forniture di beni sono disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, dalle specifiche disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, dalle norme del Codice civile e leggi complementari.

1.3 Le seguenti condizioni sono le uniche che disciplinano gli acquisti di beni e servizi effettuati dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale a Genova in via Morego 30 (nel seguito "IIT"). Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore, diversa in tutto o in parte dalle presenti Condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di IIT.

### 2 Condizioni di fornitura dei beni e servizi

#### 2.1 Ordini

**2.1.1** Gli ordini emessi riporteranno le informazioni, i riferimenti ed allegati necessari all'esecuzione del contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Responsabile unico del progetto (RUP), descrizione dei beni/servizi, codice identificativo dei beni, quantità, prezzo, data di consegna/esecuzione, luogo di consegna/esecuzione, riferimenti a norme, capitolati e requisiti applicabili.

**2.1.2** Gli ordini emessi dovranno essere accettati da parte del Fornitore entro cinque (5) giorni dalla data di emissione, mediante restituzione di una copia dell'ordine e della documentazione allegata debitamente firmata digitalmente. Il rapporto contrattuale si intenderà instaurato alla ricezione, da parte del Fornitore, dell'ordine controfirmato. Pertanto, il Fornitore non potrà iniziare alcuna attività relativa ad esso se non successivamente alla ricezione del predetto ordine firmato da entrambe le parti. Nel caso in cui invece sia stato stipulato un contratto d'appalto a seguito di procedura di gara/affidamento, il rapporto contrattuale si intenderà instaurato con la stipula del predetto contratto e non con la ricezione dell'ordine, che verrà trasmesso a fini gestionali.

**2.1.3** Quantità, dimensioni o altri parametri presenti nelle offerte del Fornitore o condivisi nel corso delle negoziazioni o discussioni di qualunque genere con lo scopo di consentire preventivamente l'analisi dell'offerta non potranno essere utilizzati in alcun modo dal Fornitore per fondare pretese economiche ulteriori e/o diverse da quanto concordato e stipulato nell'ordine.

**2.1.4** Nel caso di stipula, da parte di IIT, di accordi pluriennali, verrà emesso annualmente un ordine inerente all'anno solare di competenza, ferme restando le condizioni pluriennali pattuite.

#### **2.2** Consegna della fornitura ed esecuzione dei servizi

**2.2.1** Le forniture devono essere nuove di fabbrica e devono essere fornite nel luogo di consegna riportato nell'ordine.

**2.2.2** Le forniture s'intendono rese "franco destino" ovvero "DDP-Delivery Duty Paid, place of destination" (secondo Incoterms 2020), salvo diversa condizione specificatamente indicata nell'ordine o nel contratto d'appalto stipulato a seguito di procedura di gara/affidamento.

**2.2.3** Le forniture devono essere spedite con imballaggio idoneo a garantire l'arrivo a destino in perfette condizioni d'uso e devono viaggiare a completo rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte di IIT, nel luogo di consegna convenuto.

**2.2.4** Le forniture consegnate devono essere accompagnate da idoneo documento di trasporto (DDT), indicante il numero d'ordine e la descrizione dei beni come riportata nell'ordine medesimo, nonché nel caso di emissione di fattura immediata copia della medesima.

**2.2.5** Le date di consegna e le date di esecuzione delle attività sono vincolanti per il Fornitore e s'intendono quali termini ultimi per l'esecuzione delle prestazioni richieste nell'ordine, in accordo alle condizioni di resa ivi riportate.

**2.2.6** Il Fornitore, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di eseguire le prestazioni, deve dare tempestivamente a IIT indicazioni dei potenziali impatti e delle relative azioni di recupero.

**2.2.7** Nel caso di ritardo rispetto alle tempistiche di erogazione delle prestazioni fissate contrattualmente, IIT avrà facoltà di applicare una penale giornaliera pari all'1,00 (uno) per mille dell'importo complessivo dell'ordine/contratto d'appalto fino a un massimo del 10,00 % (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'ordine/contratto d'appalto, fatto salvo e impregiudicato il diritto per IIT al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nel caso di superamento del predetto importo, IIT avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di chiedere, oltre alle penali, il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

**2.2.8** Anche in assenza del superamento dell'importo di cui al precedente 2.2.7, nel caso il ritardo si protragga oltre al termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi assegnato da IIT a mezzo PEC o e-mail ai sensi del successivo articolo 10.2, IIT avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di chiedere, oltre alle penali, il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

**2.2.9** L'accettazione delle forniture oltre il termine di consegna previsto non costituisce rinuncia alla richiesta di penali e al risarcimento dei danni.

**2.2.10** Consegne anticipate e/o parziali sono escluse, salvo il preventivo consenso scritto di IIT. IIT si riserva il diritto di addebitare eventuali maggiori costi sostenuti per spedizioni anticipate e/o parziali avvenute senza il necessario consenso di cui sopra.

#### **2.3** Verifica di conformità dei beni e servizi - Gestione dei resi – Garanzia di buon funzionamento

**2.3.1** L'accettazione della fornitura o servizio avverrà solo a seguito della verifica di regolare esecuzione con esito positivo della prestazione richiesta, che sarà eseguita entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di completamento della prestazione medesima, anche in assenza del Fornitore.

**2.3.2** Le forniture o servizi risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nell'ordine s'intenderanno come non consegnati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni o ripetere il servizio o eliminare le eventuali discordanze riscontrate nel termine che gli sarà comunicato e a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell'efficacia del contratto stesso.

**2.3.3** Nelle ipotesi di esito negativo della verifica di conformità, qualora il Fornitore abbia già provveduto alla fatturazione, lo stesso dovrà emettere

apposita nota di credito sulla base delle indicazioni fornite da IIT.

**2.3.4** Il Fornitore garantisce i beni venduti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggior termine riportato sul contratto, dalla data di accettazione da parte IIT.

#### 2.4 Vizi del bene acquistato

**2.4.1** I beni forniti devono essere conformi alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010, ove applicabile.

**2.4.2** Qualora il bene venduto non sia conforme alla suddetta direttiva IIT ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto.

**2.4.3** Ai sensi dell'art. 1490 del Codice Civile, il Fornitore garantisce che ogni bene venduto è immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

**2.4.4** In caso contrario IIT avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto ovvero ottenere la riduzione del prezzo e/o l'eliminazione dei vizi entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla denuncia al Fornitore.

**2.4.5** In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire il prezzo e rimborsare a IIT le spese e i pagamenti legittimamente eseguiti per la vendita, mentre IIT deve restituire il bene, se questo non è perito in conseguenza dei vizi.

**2.4.6** In deroga all'art. 1495 del Codice Civile, IIT ha facoltà di denunciare al Fornitore i vizi eventualmente scoperti, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla scoperta.

**2.4.7** Ai sensi dell'art. 1494 del Codice Civile, in ogni caso il Fornitore è tenuto verso IIT al risarcimento dei danni derivati dai vizi dei beni venduti.

#### 2.5 Documentazione Tecnica e Modifiche

**2.5.1** La descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni o prestazioni richieste da IIT non esime il Fornitore dall'obbligo di fornire soluzioni economicamente vantaggiose e tecnicamente prive di difetti.

**2.5.2** Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare a IIT ogni modifica o miglioria nella fornitura o nell'oggetto della prestazione ritenuta necessaria o appropriata per il corretto rispetto del contratto.

**2.5.3** Forniture e/o servizi aggiuntivi e/o modifiche eseguite senza la preventiva autorizzazione scritta degli enti preposti di IIT non potranno essere adottati quale fondamento di alcuna pretesa da parte del Fornitore.

#### 3 Condizioni particolari di esecuzione delle prestazioni

**3.1** Le prestazioni devono essere rese nel luogo e con le modalità riportate nell'ordine osservando, a seconda dei casi, le procedure tecniche necessarie, la normativa regolamentare applicabile e le misure di sicurezza.

**3.2** Il Fornitore deve eseguire i servizi tramite la propria organizzazione di mezzi e di personale; potrà subappaltare le prestazioni a terzi solo previo consenso scritto di IIT. In caso di subappalto il Fornitore non è esonerato dalle responsabilità contrattuali e dal rispetto delle presenti Condizioni.

**3.3** Prestazione di manodopera presso aree di proprietà o nella disponibilità dell'IIT - norme sulla sicurezza dei lavoratori, responsabilità civile del Fornitore

**3.3.1** Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità dell'IIT (es. in caso di installazione), il Fornitore s'impegna a eseguire tali prestazioni in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori.

**3.3.2** Il Fornitore garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e delle disposizioni impartite da IIT.

**3.3.3** Il Fornitore deve rilasciare a IIT il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008.

**3.3.4** Ai fini della verifica il Fornitore deve esibire, a richiesta, tutta la documentazione necessaria a documentare la sua idoneità tecnico professionale.

**3.3.5** In caso di subappalto, il datore di lavoro del Fornitore deve verificare l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti.

**3.3.6** Ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 81/2008, tutte le attrezzature di lavoro utilizzate dal Fornitore devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

**3.3.7** La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un responsabile (o da un suo sostituto) cui il Fornitore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di IIT.

**3.3.8** Il Fornitore dovrà provvedere affinché i propri dipendenti, e i dipendenti dei propri subappaltatori, indossino un capo di vestiario o altro segno distintivo da convenirsi, che identifichi l'impresa, ed espongano l'apposita tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18 e 21 del D.Lgs. 81/2008. La tessera deve essere corredata di fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione, data di autorizzazione al subappalto.

**3.3.9** Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui deve essere eseguito il lavoro, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.

**3.3.10** Il Fornitore è responsabile di tutti i danni cagionati, a cose e/o a IIT e/o a terzi, dal proprio personale dipendente o collaboratore dal personale degli eventuali subappaltatori, nel corso dello svolgimento di prestazioni presso aree di pertinenza di IIT. A tal fine, il Fornitore assume l'obbligo di stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizza RCT e RCO (Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera) di idoneo ammontare per la copertura di tutti i rischi possibili connessi all'oggetto della prestazione.

**3.3.11** Per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, originati dall'attività del Fornitore, il Fornitore deve provvedere, a propria cura e spese, al trattamento, al trasporto ed al conferimento dei medesimi presso impianto autorizzato, fornendo, a semplice richiesta di IIT, dimostrazione di avere adempiuto a tutti i relativi obblighi in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### 4 Sopralluogo

4.1 Il Fornitore, qualora richiesto da IIT, è tenuto a eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle aree dove dovranno svolgersi le prestazioni, unitamente ad un preposto di IIT, e a sottoscrivere il relativo verbale di sopralluogo congiunto. In sede di sopralluogo saranno stabilite e delimitate le aree di lavoro interessate dall'esecuzione delle prestazioni per la definizione di eventuali contrassegni e segnalazioni. Le prestazioni saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione dei mezzi e del personale, senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti di IIT. Pertanto, il Fornitore avrà piena libertà e facoltà di organizzare la propria attività nella maniera che riterrà più opportuna, fermo restando il rispetto scrupoloso delle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 o del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all'art. 100 D.Lgs. 81/2008 completo del fascicolo di cui all'art. 91 D.Lgs. 81/2008, per i casi previsti.

#### 5 Prezzo, Termini di pagamento e Fatturazione

5.1 Il corrispettivo dovuto al Fornitore è indicato nell'ordine e non può essere modificato. L'imposta sul valore aggiunto non è inclusa e deve essere applicata (in accordo alle disposizioni di legge) sull'importo del corrispettivo.

5.2 Ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.Lgs. 36/2023, al Fornitore potrà essere riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di appalto, dietro presentazione ad IIT di apposita garanzia fideiussoria, da erogarsi secondo le modalità ivi previste;

5.3 Ai sensi dell'art. 11, co. 6 del D.Lgs. 36/2023, nel caso di prestazioni continuative di forniture e/o servizi, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Il Fornitore dovrà pertanto fatturare l'importo totale della prestazione resa nel periodo di riferimento esponendo, in riga negativa, l'importo della suddetta ritenuta. Al termine del periodo di validità del contratto, il Fornitore sarà tenuto ad emettere una fattura corrispondente alla somma del valore delle ritenute (0,5% dell'importo contrattuale); tali ritenute potranno, infatti, essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di IIT del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

5.4 Il corrispettivo è omnicomprendente e sarà liquidato, tramite pagamento a mezzo bonifico bancario, entro trenta (30) giorni dalla data di accettazione secondo quanto previsto al precedente articolo 2, punto 2.3.1, fatte salve le diverse condizioni pattuite, qualora ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto, e debitamente indicate nell'ordine e/o nel contratto.

La liquidazione della fattura potrà avere luogo a condizione che la stessa sia stata emessa secondo le previsioni normative e contenga, oltre a quanto previsto dalla legge, ogni informazione necessaria all'espletamento della procedura di pagamento. In particolare, la fattura dovrà riportare: il numero dell'ordine di IIT, il codice CIG (ove previsto), il codice CUP (ove previsto), la descrizione del bene/servizio, la quantità ed il prezzo unitario della fornitura/servizio, la valuta ed i termini di pagamento. In caso la fattura risulti priva del CIG o del CUP, IIT provvederà a respingere la fattura entro 15 giorni dal ricevimento e/o a richiedere al Fornitore le dovute modifiche/integrazioni sostanziali con conseguente nuova decorrenza dei termini di pagamento dalla data di ricevimento della fattura corretta. Resta inteso che IIT non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali ritardi di pagamento derivanti da simili irregolarità sostanziali.

5.5 La fattura dovrà essere emessa, secondo i termini previsti dalla legge e trasmessa in forma elettronica secondo il formato previsto dall'allegato A del DM n. 55/2013. Le fatture saranno accettate esclusivamente se emesse in "scissione dei pagamenti" (cd. Split Payment) secondo quanto previsto dal D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017. In ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2018, le fatture emesse da professionisti soggetti a ritenuta d'acconto, dovranno essere emesse in regime di IVA ad esigibilità immediata. Si comunica inoltre il Codice Univoco Ufficio UFU7Q0 che dovrà essere sempre inserito nella fattura elettronica per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare correttamente la fattura elettronica al nostro Ufficio destinatario.

5.6 Le fatture pervenute con il regime IVA errato dovranno essere stornate e rimesse con il regime corretto, i termini di pagamento sono sospesi sino al ricevimento del documento contabile corretto. Resta inteso che IIT non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali ritardi di pagamento derivanti da simili irregolarità sostanziali. Al Fornitore non è consentito cedere, né in tutto né in parte, a terzi i crediti derivanti dal contratto.

#### 6 Garanzia fidejussoria

Il Fornitore dovrà rilasciare, se richiesta da IIT, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia, a scelta dell'offerente, può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art.106 del citato Decreto, e deve essere conforme allo Schema tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2022 n. 193.

#### 7 Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136)

7.1 Con l'accettazione dell'ordine, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010

n. 136, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e si obbliga a eseguire tutte le transazioni finanziarie connesse all'esecuzione del contratto, con le modalità previste dalla predetta Legge, consapevole che l'inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla stessa comporta la risoluzione di diritto del contratto in premessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

7.2 Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione a IIT ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7.3 IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della predetta Legge.

7.4 Ogni operazione finanziaria sarà eseguita esclusivamente sul conto corrente comunicato dal Fornitore, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., utilizzando, ove necessario, l'apposito modulo. Non saranno prese in considerazione altre forme di comunicazione (es. in fattura). La mancata comunicazione dei dati, nella forma prevista, non consente a IIT di eseguire il pagamento del corrispettivo.

7.5 Considerato che un Fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con IIT, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una volta sola valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione il Fornitore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con IIT (presenti e futuri) si avvarrà – fatte salve le eventuali successive modifiche – di uno o più conti correnti dedicati

indicandone puntualmente gli estremi identificativi senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa/ordine.

#### 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

8.1 Il Fornitore, per l'esecuzione dell'oggetto del contratto, deve avvalersi di personale adeguatamente qualificato e/o specializzato con il quale intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione, nel rispetto della normativa vigente. Il Fornitore, nei confronti del personale impiegato è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni; a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, per tutto il periodo di validità del rapporto contrattuale; al rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse; ad esibire, su richiesta di IIT nel termine dalla stessa indicato, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi nonché, se richiesto, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.

8.2 Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 8.1 conferisce a IIT la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto di IIT a chiedere il risarcimento dei danni.

#### 9 Divieto di cessione del contratto

9.1 È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e/o i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso d'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, IIT, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### 10 Recesso e risoluzione

10.1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 e 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, IIT potrà recedere dal contratto in qualunque momento, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. A seguito del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a IIT. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

10.2 In caso d'inadempienza del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti, e comunque in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato a mezzo PEC/e-mail da IIT ai sensi dell'art. 1454 c.c., quest'ultimo ha la facoltà di risolvere, in tutto o in parte, il contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore, oltre che per le penali, per il risarcimento del danno.

10.3 In ogni caso, resta inteso che IIT potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutto o in parte, nei casi previsti agli articoli 2.2.7, 7.1, 8.2, 9.1, 12, 14.3 e 15.4. Inoltre, ai sensi dell'art. 1353 c.c., il contratto si intenderà risolto laddove si verifichi in capo al Fornitore una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e/o venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012).

10.4 In caso di scioglimento del vincolo contrattuale ai sensi del presente articolo, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 c.c.

#### 11 Trattamento dei dati personali

11.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e ss.mm.ii. (di seguito "Regolamento"), si informa che IIT tratterà alcuni dati personali ai fini della partecipazione del Fornitore alla selezione e dell'eventuale sottoscrizione ed esecuzione del contratto, nonché per adempiere agli obblighi di legge connessi alla gestione del contratto medesimo, relativamente ai quali il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati pertinenti alle finalità di cui sopra. Il Fornitore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento.

11.2 Il Titolare del trattamento dei dati personali è IIT, con sede in Via Morego n. 30, 16163, Genova (telefono 010 28961). Il Responsabile della protezione dei dati al quale il Fornitore si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti è contattabile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@iit.it](mailto:dpo@iit.it)

11.3 Qualora l'oggetto del contratto preveda il trattamento, da parte del Fornitore, di dati personali di una o più categorie di interessati di IIT, quest'ultimo, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa il Fornitore, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento e delle Clausole Contrattuali tipo tra Titolari e Responsabili del trattamento approvate dalla Commissione Europea con Decisione n. 915/2021 (di seguito "Clausole"), quale Responsabile del trattamento dei dati personali nell'esecuzione del contratto medesimo. Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto di quanto imposto dall'articolo 28 del suddetto Regolamento e delle istruzioni ricevute dal Titolare, di seguito riportate, informando immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, tali istruzioni violino il Regolamento.

A) Trattare dati personali di cui IIT è Titolare esclusivamente per le finalità previste dal contratto.

B) Osservare il Regolamento e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali, rispettando i principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'articolo 5 del Regolamento.

C) Assistere il Titolare al fine di adempiere all'obbligo di rispondere alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati, attraverso la pronta notifica al Titolare di qualunque richiesta ricevuta dagli interessati, senza rispondere direttamente alla stessa.

D) Individuare tutti coloro che, sotto la propria autorità, eseguono materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali per conto del Titolare e autorizzarli per iscritto al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento, fornendo loro, sempre per iscritto, appropriate e complete istruzioni su come operare il trattamento.

E) Garantire che le persone autorizzate si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

F) Tenere per iscritto, laddove applicabile, un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare secondo quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento.

G) Adottare le misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del Regolamento e dall'Allegato III delle Clausole in tutti gli asset del Responsabile interessati dal trattamento dei dati personali previsto dal contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali misure includono la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione e/o l'accesso non autorizzato ai dati (violazione dei dati personali). Se il trattamento riguarda categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del Regolamento o dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o misure di sicurezza/garanzie supplementari.

H) Cooperare con il Titolare ed assisterlo nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento in caso di violazione di dati personali, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a Sua disposizione.

I) Assistere il Titolare nella realizzazione di valutazioni d'impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento.

J) Assistere il Titolare nella consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo prevista dall'articolo 36 del Regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

K) Comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio DPO, qualora ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento.

L) Non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

M) Collaborare con il Titolare nel rispondere alle richieste del Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra autorità competente in materia in caso di effettuazione di controlli ed accertamenti e nel dare attuazione, per quanto di Sua competenza, alle prescrizioni dell'Autorità di Controllo.

N) Consentire al Titolare lo svolgimento di attività di riesame e/o revisione, anche tramite ispezioni nei locali e nelle strutture fisiche del Responsabile, per la verifica del rispetto degli obblighi di legge e delle presenti istruzioni. Tali attività saranno effettuate dal Titolare senza che le stesse interferiscano in modo irragionevole sull'attività lavorativa del Responsabile, e dopo averne dato un congruo preavviso di dieci giorni lavorativi. Nel decidere, infine, in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare può tenere conto delle certificazioni pertinenti in possesso del Responsabile.

11.4 La presente nomina ha efficacia dalla sottoscrizione del presente ordine da parte del Fornitore e cesserà a seguito di collaudo positivo o verifica di regolare esecuzione da parte di IIT.

11.5 Il Fornitore è tenuto a osservare le disposizioni del Regolamento e le successive norme attuative, rimanendo l'unico responsabile di tutti i danni subiti da IIT in conseguenza del mancato rispetto delle suddette disposizioni specificatamente diretti ai Responsabili.

## 12 Confidenzialità

12.1 Con riguardo a qualunque informazione, dato o conoscenza, di natura tecnica, scientifica, commerciale o di qualunque altra natura ivi compresi a titolo non esaustivo: qualunque documento, disegno, schema, specifica tecnica, campione, materiale sperimentale, prodotto, processo o prototipo fornito da IIT al Fornitore per lo svolgimento della prestazione di cui al contratto ("Informazioni Riservate"), il Fornitore prende atto e riconosce che sono e restano Informazioni Riservate di proprietà di IIT, e pertanto si impegna a: (i) non rivelare, trasferire o comunque rendere altrimenti disponibili a terzi le Informazioni Riservate; (ii) usare le Informazioni Riservate solamente ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al contratto; (iii) copiare, riprodurre o duplicare le Informazioni Riservate solamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al contratto; (iv) restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta di IIT, qualunque documento o materiale che contenga o faccia riferimento alle Informazioni Riservate. Resta inteso che non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che erano pubbliche al momento della divulgazione al Fornitore o che lo divengano successivamente per fatto non imputabile al Fornitore stesso.

Il Fornitore prende atto che l'obbligo di riservatezza è efficace per tutta la durata del contratto, e opera senza limiti di durata anche in epoca successiva alla cessazione del rapporto, fino a quando le Informazioni Riservate non siano divenute di pubblico dominio.

Il Fornitore prende atto, altresì, che ogni indebito utilizzo o diffusione non autorizzata delle Informazioni Riservate può essere causa di gravi pregiudizi per IIT. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza qui assunti, pertanto, IIT si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché di esperire ogni rimedio utile previsto dalla legge, inclusa l'azione di risarcimento danni e le azioni cautelari, per tutelarsi dal pregiudizio subito.

## 13 Proprietà Intellettuale

13.1 Il Fornitore riconosce e accetta che IIT è titolare piena ed esclusiva di tutti i risultati generati dal Fornitore in esecuzione del contratto, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, i modelli di utilità, i disegni e modelli, il know-how, il software, i marchi, le opere fotografiche, le immagini, i progetti, e ogni altro risultato conseguito nell'adempimento del contratto, così come i diritti di proprietà intellettuale relativi a tali risultati, ivi inclusi i diritti d'autore e i diritti connessi (di seguito, "Risultati"). Il Fornitore si impegna ad adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari a garantire il trasferimento e la piena proprietà dei Risultati in capo a IIT.

13.2 In qualità di titolare pieno ed esclusivo dei Risultati, spettano in via esclusiva a IIT i seguenti diritti e facoltà:

(a) tutte le facoltà attribuite al titolare dal Codice della Proprietà Industriale, quali, in via esemplificativa e non esaustiva (i) i diritti di natura patrimoniale sui Risultati, quali il diritto di richiederne e ottenerne la brevettazione e ogni altra forma di protezione – in Italia e all'estero – prevista dalla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale; (ii) il diritto di sfruttarli e disporne liberamente, senza limitazione alcuna; (iii) il diritto di utilizzare i Risultati in ogni modo e forma consentiti dalla legge;

(b) conformemente a quanto previsto dagli artt. 13 e ss., Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore o di altri diritti connessi al suo esercizio, i seguenti diritti esclusivi: i) riproduzione dei Risultati, in via permanente o temporanea, in tutto o in parte, con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma; ii) distribuzione dei Risultati con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo; iii) elaborazione, modificazione e trasformazione dei Risultati; iv) commercializzazione, noleggio e prestito dei Risultati; v) adattamento e registrazione dei Risultati su qualunque supporto, nonché riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito dei Risultati così adattati o registrati; vi) esecuzione e comunicazione dei Risultati al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto; vii) riproduzione dei piani e dei disegni dei Risultati.

13.3 Il Fornitore garantisce che l'utilizzo dei beni e dei servizi forniti a IIT non comporta contraffazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro titoli di privativa, e in ogni caso tenere indenne e manlevare IIT da ogni eventuale azione o rivendicazione intentata da tali terzi.

14 Adempimenti ex D. Lgs. 231/2001

14.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, adottato da IIT ai sensi della predetta normativa disponibile sul sito internet <https://www.iit.it/it/transparency/code-of-conduct-and-model-231>, nonché del Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica, parte integrante dello stesso, alla cui osservanza formalmente s'impegna con la sottoscrizione/accettazione delle presenti Condizioni.

14.2 A tale riguardo, il Fornitore dichiara di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da IIT e si obbliga a mantenerli attuati per l'intera durata del contratto.

14.3 Le Parti espressamente convengono che l'inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l'inefficace attuazione delle suddette procedure /regole comportamentali costituisce grave inadempimento al contratto, per effetto del quale a IIT è, sin d'ora, riservata la facoltà – previo invio di PEC al Fornitore di: 1) Sospendere l'esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa); 2) Risolvere il contratto, fermo restando l'obbligo del Fornitore di risarcire ogni danno comunque subito da IIT e di manlevare IIT per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

14.4 In ottica di massima garanzia, i fornitori hanno a disposizione una piattaforma cui segnalare in massima confidenzialità qualsiasi potenziale o effettiva violazione essi ravvisassero nei rapporti con IIT: <https://iit.segnalazioni.net> ("whistleblowing").

15 Gestione degli adempimenti ambientali

15.1 Il Fornitore al fine di adempiere agli obblighi ambientali, nell'esecuzione della prestazione di erogazione di beni o servizi a favore di IIT, si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale e di smaltimento rifiuti, nonché a prendere visione del modello organizzativo, del Codice Etico e della Politica Ambientale di IIT come adottati da quest'ultima e rinvenibili sul sito internet aziendale: [www.iit.it](http://www.iit.it).

15.2 IIT si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere al Fornitore la documentazione idonea a comprovare il rispetto della suddetta normativa ambientale.

15.3 In caso di subappalto del Fornitore, da eseguire nei modi e termini previsti al precedente punto 3.2, quest'ultimo, come ivi previsto resta responsabile nei confronti di IIT per il corretto adempimento di tutti gli obblighi ambientali da parte dei suoi fornitori.

15.4 Il mancato rispetto degli obblighi ambientali da parte del Fornitore o eventuali irregolarità rilevate da IIT ai sensi del precedente punto 15.2, conferisce a quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.

16 Legge applicabile

16.1 Per quanto non espressamente regolato dal presente documento, si applica la Legge della Repubblica Italiana.

17 Foro competente

17.1 Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Genova, con espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o dell'arbitrato.

In ottemperanza all'articolo 1341 del Codice Civile e seguenti il Fornitore dichiara con la propria sottoscrizione di aver letto attentamente tutte le clausole sopra riportate riferite alle presenti "Condizioni generali di acquisto per la fornitura di beni e servizi", ed in particolare di approvare quelle di cui agli articoli e ai punti:

2.1 Ordini

2.2 Consegna della fornitura ed esecuzione dei servizi;

2.3 Verifica di conformità dei beni e servizi – Gestione dei resi – Garanzia di buon funzionamento;

2.4 Vizi del bene acquistato;

3 Condizioni particolari di esecuzione delle prestazioni;

3.3 Prestazioni di manodopera presso aree di proprietà o nella disponibilità dell'IIT – norme sulla sicurezza; dei lavoratori, responsabilità civile del fornitore;

5 Prezzo, Termini di pagamento e Fatturazione;

6 Garanzia Fidejussoria;

7 Tracciabilità dei flussi finanziari;

- 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- 9 Divieto di cessione del contratto;
- 10 Recesso e risoluzione;
- 11 Trattamento dei dati personali;
- 12 Confidenzialità;
- 13 Proprietà Intellettuale;
- 14 Adempimenti ex lege 231/2001;
- 15 Gestione degli adempimenti ambientali;
- 16 Legge applicabile;
- 17 Foro competente.

Per il Fornitore  
Il Legale Rappresentante / Procuratore

---